

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione risultante dalla comunicazione della medesima 9 giugno 2009, rubricata «Aiuti di stato CP 183/2009 — Germania, RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 — N416/2002)», nella parte in cui la Commissione non ritiene ammissibile un aiuto in misura pari al 35 % dell'equivalente di sovvenzione lorda e di importo pari a 44 199 321,36 euro, ritenendo inoltre necessaria una nuova notificazione per un aiuto in misura del 30,22 % di importo massimo pari a 37 316 000 euro.

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 2 ottobre 2002, K(2002) 3570 def., la Commissione autorizzava un aiuto di Stato a favore della società RapidEye AG (aiuto di stato n. 416/2002 — Germania [Brandenburg], aiuto a favore della RapidEye AG), ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento ⁽¹⁾, con determinazione dell'intensità massima dell'aiuto e dell'importo massimo dell'aiuto medesimo (in prosieguo: la «decisione della Commissione 2 ottobre 2002»).

Nel presente procedimento la ricorrente impugna la comunicazione della Commissione 9 giugno 2009, D(2009) 569, relativa all'aiuto di Stato CP 183/2009 — Germania RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 — N 416/2002). Con tale comunicazione le autorità tedesche sono state invitate, in particolare, a rispettare l'intensità massima e l'importo massimo dell'aiuto di cui alla decisione della Commissione 2 ottobre 2002, confermando al tempo stesso che ogni eventuale importo in eccesso versato ai beneficiari sarebbe stato recuperato.

A fondamento del proprio ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 87 Ce e 88 CE, nonché dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽²⁾, in quanto, a suo parere, la decisione della Commissione 2 ottobre 2002 autorizzerebbe l'aiuto sino ad un'intensità del 35 %.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che la convenuta sarebbe incorsa in sviamento di potere, in quanto, contrariamente a quanto indicato nella decisione 2 ottobre 2002, non intenderebbe consentire l'aiuto fino ad un'intensità del 35 % in assenza di nuova notificazione.

In terzo luogo la ricorrente deduce la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la ricorrente avrebbe portato a termine l'investimento oggetto dell'aiuto, confidando nella concessione di un aiuto di intensità pari al 35 %.

Inoltre, in subordine, viene lamentata la violazione dell'art. 88, n. 3, CE. La ricorrente deduce, in tale contesto, che, anche qualora la decisione della Commissione del 2 ottobre fosse da interpretare nel senso che essa consenta un'intensità massima dell'aiuto del 30,22 %, l'incremento dell'aiuto ad un'intensità del

35 % costituirebbe solamente una modifica marginale dell'aiuto stesso, che non necessiterebbe di nuova notifica.

In ultimo luogo la ricorrente deduce, in subordine, la violazione dell'art. 3 del regolamento (CE), n. 800/2008 ⁽³⁾. La ricorrente contesta alla Commissione, al riguardo, di voler insistere sulla necessità di nuova notificazione in caso di incremento dell'aiuto al 35 % della sua intensità massima, senza verificare se l'aiuto medesimo possa godere dell'esenzione di cui all'art. 3 del regolamento n. 800/2008.

⁽¹⁾ GU 1998, C 107, pag. 7.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2008, n. 800, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214, punto 3).

Ricorso proposto il 25 agosto 2009 — Novartis/UAMI — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

(Causa T-331/09)

(2009/C 267/128)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Hebeis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sanochemia Pharmazeutika AG

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 18 giugno 2009, nel caso R 1601/2007-1;

— condannare l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sanochemia Pharmazeutika AG

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TOLPOSAN» per prodotti della classe 5 (domanda di registrazione n. 4 134 383)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione internazionale del marchio denominativo «TONOPAN» per prodotti della classe 5 (n. 227 508)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

**Ricorso proposto il 20 agosto 2009 —
Electrabel/Commissione**
(Causa T-332/09)
(2009/C 267/129)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Electrabel (rappresentanti: avv.ti M. Pittie e P. Honoré)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- in via principale, annullare integralmente la decisione impugnata;
- in via subordinata, annullare gli artt. 2 e 3 della decisione impugnata, o quanto meno ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in forza dell'art. 2 della decisione impugnata;
- in ogni caso, condannare la Commissione al rimborso di tutte le spese sostenute dalla ricorrente con riferimento al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della decisione della Commissione 10 giugno 2009, C(2009) 4416 def., con cui la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89 ⁽¹⁾, effettuando un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria prima di notificarla e prima che fosse dichiarata compatibile con il mercato comune. La ricorrente chiede, in subordine, l'annullamento o quanto meno la riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale all'art. 2 della decisione impugnata.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi relativi a:

- una qualificazione errata dell'infrazione a causa, in particolare, di una confusione tra l'infrazione di omessa notifica e quella di attuazione anticipata dell'operazione di concentrazione e pertanto di una contraddizione della motivazione tra la qualificazione dell'infrazione e la valutazione della sua durata nel merito;
- una violazione degli artt. 3, n. 3, e 14, n. 2, del regolamento n. 4064/89, nonché dei suoi orientamenti relativi alla nozione di concentrazione, avendo ravvisato l'esistenza di un'acquisizione del controllo esclusivo di fatto della Compagnie Nationale du Rhône da parte dell'Electrabel a partire dal 23 dicembre 2003. La ricorrente afferma che la Commissione, in primo luogo, non avrebbe tenuto conto di elementi rilevanti nel caso di specie, in particolare del carattere pubblico della Compagnie Nationale du Rhône; in secondo luogo, avrebbe applicato la definizione di controllo esclusivo di fatto, da essa formulata nei suoi orientamenti relativi alla nozione di concentrazione, in modo incompleto ed errato; e, in terzo luogo, avrebbe commesso diversi errori manifesti di valutazione, segnatamente con riguardo agli organi di gestione della Compagnie Nationale du Rhône;
- una prescrizione del potere della Commissione di irrogare una sanzione nel caso di specie e
- una violazione del principio di proporzionalità, di buona amministrazione e di legittimo affidamento, avendo la Commissione inflitto alla ricorrente un'ammenda di un importo assai elevato per un'infrazione che non ha avuto alcuna incidenza sulla concorrenza.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; ripubblicato integralmente nella GU 1990, L 257, pag. 13, come rettificato).

**Ricorso proposto il 20 agosto 2009 —
Polonia/Commissione**
(Causa T-333/09)
(2009/C 267/130)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee